



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21

OGGETTO: Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetrano c/ ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **nove** del mese di **marzo** dalle ore 20,15 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 02/03/2015 n. 7469, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 20 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 29 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco		X	17	BERTOLINO Tommaso		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero	X		19	SCIACIA Pietro		X
5	PERRICONE Luciano	X		20	ADAMO Enrico	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	DI MAIO Giuseppe	X	
7	GIURINTANO Nicola		X	22	VARVARO Gaspare	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	BONSIGNORE Francesco		X
9	CURIALE Giuseppe	X		24	SALADINO Giacomo	X	
10	CALAMIA Pasquale	X		25	ETIOPIA Giuseppa		X
11	LA CROCE Bartolomeo	X		26	PIAZZA Maurizio		X
12	ZACCONE Giuseppe	X		27	SILLITTO Maria	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	AGATE Vincenzo	X	
14	ACCARDO Gaetano	X		29	GIANNILIVIGNI Francesco	X	
15	BERLINO Giuseppe	X					

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Introduce il secondo punto posto all'O.d.G.: *“Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetro c/ ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III^a C.C.P. (all. B), dell'estratto della VI^a C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D). Entra Sciacia **presenti n. 21.**

Escono: Calamia, Perricone, Curiale, Accardo e Di bella **presenti n. 16.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per appello nominale chiesto dal Consigliere Varvaro.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 astenuti resi, per appello nominale (all. E), da n. 16 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: *“Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetro c/ ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*.

DI MAIO: Chiede l'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cafiso e D'Angelo) resi, per alzata e seduta da n. 16 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto.

Esce Varvaro **presenti n. 15.**

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

ALL. n° A6

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetro c/ ASTOLFI GIOVANNA. Presa d'atto e riconoscimento debito fuor bilancio.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione n. 21

Dichiara immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 co.2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21.01.2015 IL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMATICO FINANZIARIA
 E CONTABILITÀ RESPONSABILE
 (Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011)
 Data _____

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 1.122,15

AL CAP. 2010 d. IPR N. 13

Data 22 GEN 2015

IL RESPONSABILE _____

IL _____
 L'ASSESSORE RELATORE

Li 21 GEN 2015

L'UFFICIO PROPONENTE

Manuela...

III CAP
III CAP

VISTA la sentenza n. 291/2014, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala il 7.3.2014, con la quale il Giudice dott. Tommaso Pierini, nel definire il giudizio di appello n. 80257 R.Gr., avverso la sentenza n. 125/2009, resa dal Giudice di Pace di Castelvetro, incassato dal COMUNE DI CASTELVETRO contro ASTOLFI GIOVANNA, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune, confermando la responsabilità paritaria dello stesso e dell'Impresa Edile Patti Luciano condannata a rimborsare al Comune tutto quanto pagato alla danneggiata e a rifondere le spese del giudizio di secondo grado;

CHÈ, pertanto, il Comune di Castelvetro è stato condannato a pagare la somma totale di € 468,14 che dovrà essere recuperata nei confronti dell'Impresa Edile Patti Luciano, unitamente alle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in € 1.363,00 oltre accessori di legge;

VISTA la nota prot. leg. n. 1722 del 31.10.2014, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si comunica di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il conteggio delle somme da liquidare alla sig.ra ASTOLFI GIOVANNA;

RILEVATO che la somma dovuta alla sig.ra ASTOLFI GIOVANNA, giusta sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala il 7.3.2014, ammonta ad € 468,14 e così distinta:

A) SORTE IN SENTENZA.....	€ 112,00
B) INTERESSI e RIVALUTAZIONE.....	€ 30,86
C) COMPETENZE LEGALI 1° Grado.....	€ 319,00
D) INTERESSI.....	€ 33,31
E) CAI 4% SU € 304,00.....	€ 12,16
F) IVA 22% SU € 316,16.....	€ 69,56
TOTALE	€ 576,89
A Dettrarre Spese di Registrazione Sentenza di II° GRADO (50%).....	€ 108,75
TOTALE	€ 468,14

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2015;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.ra ASTOLFI GIOVANNA evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;


VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgvo 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa


- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 291/2014, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala il 7.3.2014, nel procedimento di appello n. 80257/2009 R.G. promosso da ASTOLFI GIOVANNA c/Comune di Castelvetrano.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di €. **468,14** indicata in premessa e dovuta alla sig.ra ASTOLFI GIOVANNA, in esecuzione della Sentenza n. 291/2014, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Lgvo 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad €. **468,14**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2015, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore AA. GG. e Programmazione Risorse Umane il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del precitato provvedimento di Consiglio Comunale.
- 5) **SRISERVARSI** di promuovere azione di rivalsa nei confronti dell'Impresa Edile Patti Luciano per il recupero della superiore somma, unitamente alle spese del giudizio di II° Grado oltre accessori di legge.
- 6) **DARE ATTO** che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgvo 267/2000.

IL PRESIDENTE




A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. ...'.

IL SEGRETARIO GENERALE



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. ...'.

IL CONSIGLIERE ANZIANO



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. ...'.



Comune di Castelvetrano
Comune di Castelvetrano
 Sindaco Ufficio Legale

91022 Castelvetrano (Tp)
 Tel. 0924-909210/0924-909257
 Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 18.00
 Fax 0924-909210
 e-mail: dgirraudo@comune.castelvetrano.tp.it

*Procedere in esecuzi
 3/1/14*

Oggetto: **COMUNE di Castelvetrano c/ ASTOLFI Giovanna** – procedimento di appello n° 80257 R.G. Tribunale di Marsala - Sentenza n° 291/7014

Al Dirigente del Settore A.A.GG.

Al Sindaco

Loro Sedi

Così la Sentenza indicata in oggetto, depositata in cancelleria il 10.03.2014 e notificata alla sottoscritta quale procuratore e difensore del Comune il 18.04.2014, il Giudice del Tribunale di Marsala, dott. Tommaso Purni, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano n° 125/2009.

Nel procedimento di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento dei danni periti da un'auto per un sinistro stradale, avvenuto a causa di uno scavo nella sede stradale effettuato dall'impresa Levesca Edile Patri Luciano, il Comune aveva costituito in garanzia quest'ultima, assumendola responsabile, eventualmente anche in parte, e comunque nei confronti del Comune per averlo contrattualmente assunto l'obbligo.

Il G.d.P. nella sentenza non ha riconosciuto la responsabilità della terza chiamata nel contratto c.c. Comune, limitandosi a condannarli al 50% al risarcimento in favore dell'attrice.

Con la Sentenza d'appello il Giudice ha confermato la responsabilità paritaria del Comune e dell'impresa, ma ha anche stabilito la responsabilità dell'impresa verso il Comune, condannandola a rimborsare a questo tutto quanto pagato alla danneggiata, e a rifondogli le spese del giudizio di secondo grado.

L'entità del chiesto risarcimento è stato ridotto ad € 112,00, mentre a carico del Comune è rimasto il 50% delle spese del giudizio di primo grado.

Infine, le spese del giudizio di appello del Comune sono state poste a carico dell'impresa, mentre quelle dell'appellata Astolfi sono rimaste a suo carico.

Pertanto, il Comune è stato condannato a pagare la somma netta e di € 452,88 che dovrà essere recuperata nei confronti dell'impresa unitamente alle spese del giudizio di secondo grado.



* Conto di...
 € 468,14

*Prot. n° 1722 / 2014 del 3/1/2014
 (C. di Leg. 1/14)*





Sentenza n° 291/2014 Tribunale di Marsala
 COMUNE di CASTELVETRANO c/ ASTOLFI Giovanna

*** *****

SUMME in sentenza	€	112,00
INTERESSI E RIVALUTAZIONE	€	30,86
COMPETENZE LEGALI 1° grado	€	319,00
INTERESSI	€	33,31
CAP 4% su € 304,66)	€	12,16
IVA 12% su € 316,16	€	69,56
TOTALE	€	562,93

€ 576,84 *[Handwritten signature]*

DA DEDEBBE
 SPESA DI REGISTRAZIONE SENTENZA
 DI 2° GRADO (50%)

€ - 108,75

TOTALE € **452,88**

€ 468,14 *[Handwritten signature]*

Castelvetro, 31.10.2014



CITTA' DI CASTELVETRANO
UFFICIO LEGALE


6/8/2014

NOTIFICHE
GIUDIZIARI

18.04.2014

707

DEL 22 APR 2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
(GIÀ SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO)

N. 291/14 Sent.
N. 80252/09 R.G.
N. 2682/14 Grd.
M. 488/14 Rep.

*Uff. Legale
8/4/14*

Copia

Avv. Maria Tiziana Favorese
Via Vittorio Emanuele, 79
91022 Castelvetrano (TP)
Tel./Fax 0924/369953

in persona del dr. Tommaso Piccini -in funzione di Cancelliere- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

18 APR 2014
18096

nella causa civile d'appello, iscritta al n. 257 Reg. Gen. degli Affari Contenziosi Civil. del Tribunale di Marsala

tra

COMUNE di CASTELVETRANO, domiciliato per legge in Castelvetrano, presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Girasole giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello (su conforme delibera della Giunta Municipale)

appellante -

e

ASTOLEI Giovanna, elettivamente domiciliata in Castelvetrano, Via V. Emanuele n. 79, presso lo studio dell'Avv. Roberto Vitiana, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine della comparso di costituzione

- appellato/appellante incidentale -

nonché

Impresa Edile di PATTI Luciano, in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante, con sede in Favara, Via Magnani n. 28

- appellato contenzioso -

Oggetto: Circoazione Stradale - Insidia - Risarcimento Danni - Concorno di Colpa
Pendenza: Appello notificato il 5.6.2.2009 (Citazione in primo grado notificata il 2.4.2008)

ALLEGAZIONI DELE PAR.TI e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Copia di citazione innanzi al Giudice di Pace, la sig.ra Antolli riferiva: che "(...) In data 18 Novembre 2007, in Casteltriano, alle ore 13:15 circa, il Sig. Volpe Antonio, conducente dell'automotora Opel Tigra, targata AD 226P1, di proprietà dell'editrice attrice, Sig.ra Antolli Giovanna, percorreva la Via Sabina, guidando con la massima prudenza e nel rispetto delle norme del codice della strada. Giunto in prossimità della Semaforizzata Enrico Mattei, la ruota anteriore sinistra dell'automotora finiva dentro una buca presente sul manto stradale e non visibile, essendo ricoperta di acqua piovana a causa delle piogge invernali. Va precisato che lungo la strada erano presenti alcuni segni antiscivolo in tinta: trabocchetti, nascosti alla vista degli automobilisti in quanto coperti di acqua e non segnalati (si allegano foto). Il sinistro non era visibilmente visibile, in relazione al fatto che nella Via Sabina nessuna segnalazione pubblica avvertiva gli automobilisti in transito degli spazi su effettuali. In conseguenza di tale infortunio, l'Opel Tigra (...) subiva notevoli danni consistenti nella rottura del pneumatico anteriore sinistro, del cerchione sinistro, dell'ammortizzatore sx, del braccio superiore sx, con rottura di inserimento del cuscinetto ruota anteriore sx, della rottura della scatola guida, della rottura delle gommone della barra stabilizzatoria, come da preventivo dell'Officina Fratello che si produce. Il costo per manodopera e materiale è stato quantificato nel preventivo in € 661. Sul posto, dopo la segnalazione telefonica del Sig. Volpe, giunse la Polizia Municipale del Comune di Casteltriano che redigeva apposito verbale (...). L'incidento assicurato, veniva messo in mora, ai sensi di legge, con lettera del 18 Dicembre 2007, (...). Con lettera del 19.12.2007 (...) il Comune di Casteltriano informava l'attrice che stava provvedendo ad effettuare gli appositi accertamenti del caso, mentre con successiva missiva del 19 febbraio (...) si malleverava da responsabilità, invitando l'editrice attrice a rivolgersi all'assicurazione R.A.S., in quanto i lavori effettuati sulla strada in cui si è verificato l'incidente erano stati affidati dal Comune a terzi, regolarmente autorizzati. (...) Il Comune di Casteltriano versa in colpa grave, in quanto Ente proprietario della strada, in relazione al suo dovere di vigilare nell'esecuzione delle opere affidate in appalto e, altresì, per non avere emanato i provvedimenti necessari per la sicurezza della circolazione stradale, né visitare le pedane. La responsabilità del Comune è palese, in quanto la mancanza della dovuta segnalazione stradale ha creato una situazione di pericolo o inibita, che non può essere evitata dagli utenti con la normale diligenza. (...) (secondo quanto si legge nella copia conforme dell'atto di citazione inviata in formato digitale al Giudice che per "economia redazionale" e precisione narrativa si è qui riportato, nelle sue parti essenziali).

Sulle scorte di tali rilievi, concludendo, l'attrice chiedeva al Giudice di Pace: di "(...) stabilire e ritenere che la Via Sabina fa parte del territorio del Comune di Casteltriano e che detto Ente è proprietario della strada. (...) Dichiarare e ritenere che il sinistro per cui è causata è stato provocato da una buca nell'asfalto non visibile perché coperta di acqua piovana e costantemente inibita o trabocchetto stradale (...). Conseguentemente, condannare il Comune di Casteltriano (...) al pagamento dei danni tutti subiti dalla vittima (...) per l'importo complessivo di € 661, oltre interessi e rivalutazioni monetarie".

Il Comune di Casteltriano, dal canto suo, resistendo in giudizio rilevava: che la buca in questione era stata effettuata dalla Ditta Edile Patti Luciano nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica e dell'acquedotto comunale, alla stessa affidata giusto contratto d'appalto n. 12 del 15.10.2007, che nel contratto d'appalto in questione era espressamente previsto che allo stesso si applicasse -tra l'altro- l'art. 193 del Regolamento di Autoazione della Legge 109/94, in forza del quale l'appaltatore era tenuto a stipulare una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché l'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con il D.M. n. 145/2000, in forza del quale l'appaltatore -nell'esecuzione dell'appalto- era tenuto a predisporre tutte le cautele per evitare il verificarsi di danni alle persone, rispondendo in difetto degli eventuali danni conseguenti, che la responsabilità dei danni subiti dall'attrice era pertanto ascrivibile unicamente alla Ditta Edile Patti Luciano, ora di non aver predisposto le opportune cautele.

"(...) In virtù di quanto sopra nessuna responsabilità può essere imputata in danno alla P.A. odierna convenuta, essendo l'appaltatrice unica responsabile dei danni causati a terzi nel corso e in dipendenza dei lavori. A difformità di quanto stabilito con l'impugnata sentenza, non è configurabile un comportamento colposo imputabile all'appaltante Fiste ed oggettivamente rilevante ai fini del determinarsi del lamentato evento lesivo, poiché costui è dei luoghi in cui si svolgono i lavori tra la ditta appaltatrice. D'altra parte, trattandosi di un contratto di "appalto per la manutenzione ordinaria della rete idrica e dell'acquedotto", è evidente che gli interventi manutentivi non possono essere esattamente programmati, ma vengono effettuati al bisogno, senza preventivo specifica autorizzazione da parte dell'Ente e nessuna prova emessa in merito a specifiche disposizioni da parte dell'Ente sul modo di effettuare i lavori. Al contrario, l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzare e regolare lo svolgimento del lavoro nell'ambito delle finalità previste dal contratto ed al fine di eseguirlo, oltre che previsto normativamente, risulta in modo certo edono dai documenti prodotti in giudizio dal Comune e, in particolare, dal contratto di appalto (...). Ma aveva quindi il Giudice di primo grado ad attribuire al Comune di Castibonero il 50% alla responsabilità dell'evento (...) quando, invece, avrebbe dovuto attribuire per intero la responsabilità all'Impresa Edile Patti Luciano, terza chiamata in causa, unica preposta alla custodia del cantiere e all'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire che si arrecassero danni a terzi. Ma quando anche il Giudice avesse ritenuto di dover attribuire al Comune la responsabilità della custodia del cantiere stradale, non avrebbe comunque potuto ignorare o trascurare le norme contrattuali sopra richiamate, avvedendosi il fatto di affermare che "il convenuto Comune di Castibonero, ritenendosi stato inadempito per propria colpa, non può agire in via riconvenzionale contro il terzo chiamato in causa al fine di ottenere il rimborso di quanto versato all'attivo e delle spese del giudizio". Tale fondamentale statuizione viola apertamente le norme richiamate e si pone in contrasto con la giurisprudenza che, anche nel caso di concorrente responsabilità dell'atto pregiudiziale della strada e dell'esecuzione dei lavori, ne afferma sempre la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c. comma 2, jussus talia l'actum de regimine, anche indipendentemente da un obbligo contrattuale tra le parti (...). 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione dei fatti e delle prove. In merito all'ammontare dei danni richiesti dall'attivo, si è detto in compendio come il preventivo presentato fosse eccessivo e, comunque, riguardasse parti meccaniche soggette ad usura che subiscono un deprezzamento nel tempo, e che non fanno comunque idoneo a provare l'effettivo danno. Si è detto, inoltre, che le foto prodotte dall'attivo, non evidenziavano danni alcuni, se non al pneumatico anteriore destro, mentre il sinistro appare soltanto graffiato nelle parti vicine al centro (danno imputabile a provocarsi patendo in una buca). Nonostante il rapporto dei Vigili Urbani intervenuti, prodotto dall'attivo è idoneo a provare i danni interni all'autostrada, né il caso di causalità tra i danni e la buca. Ha errato, quindi, il Giudice a ritenere precisi i lamentati danni (...). Per completezza difensiva, senza ricorso alcuno dei superiori accertamenti voluti di infungibilità, si contesta l'ammontare del liquidato risarcimento, anche in relazione all'età del veicolo in proprietà all'appellato, imputato da altri in assenza, con naturale senso delle parti, massimamente acriticamente interessate all'incidente, con conseguente necessaria riduzione proporzionale dei lamentati danni (...)" (secondo quanto si legge nella copia conforme dell'atto di citazione in appello -firmata in formato digitale al Giudice- che per "economia redazionale" e precisione narrativa si è qui riportato, nelle sue parti essenziali)

In dipendenza di tali censure, concludendo, l'appellante chiede al Tribunale: di "(...) in accoglimento dell'impugnato appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza (...) dichiarare infondato lo fatto e in diritto l'eventuale domanda, poiché nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune di Castibonero (...) ricadendo ogni responsabilità in capo alla terza chiamata in causa (...) e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza, con ogni e conseguenziale statuizione in merito. In subordine, in parziale riforma della sentenza appellata, (...) dichiarare che il Comune di Castibonero, per la parte di responsabilità ad esso attribuita, risponde solidalmente con l'Impresa Edile Patti Luciano (...) nella comunque l'azione di regresso; - Condannare l'Impresa Edile Patti Luciano (...) al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio (...). In subordine (...) in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 123/2009, ritenere e dichiarare eccessivi e non provati i danni ricomposti dal Giudice di primo grado e, per l'effetto, ridurre, conseguentemente il risarcimento dei danni (...)" ; conclusioni da ultimo alludite mediante conforme richiamo - all'udienza fissata per la relativa precisazione.

La signa Astolfi, di contro, costituendosi in appello, replicava che il Giudice di Pace aveva errato nel riconoscere la pari responsabilità del Comune e della terza chiamata in causa, in quanto l'onore risarcitorio era da addebitare per intero -seppur in solido con la terza chiamata in causa- alla civica amministrazione ora, quale proprietaria della strada, di non aver apposto la segnaletica stradale ora a dar conto dell'apertura di un cantiere stradale; che, inoltre, il Comune aveva il dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere affidate in appalto alla terza chiamata in causa, ovvero, l'obbligo di sorvegliare alle manutenzioni della stessa; che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare la civica amministrazione e l'impresa edile di Patti Luciano in solido tra loro.

In ragione di tali allegazioni, quindi, concludevo, l'appellata chiedeva al Tribunale: di rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce l'obbligo del Comune di manutenzione della strada e, quindi, di risarcire integralmente l'attore, ovvero, in linea subordinata, in accoglimento del conforme appello incidentale, condannare in solido tra loro la civica amministrazione e l'impresa edile di Patti Luciano al risarcimento del danno della stessa subito; conclusioni da ultimo subacite -mediante conforme richiamo- all'udienza fissata per la relativa precisazione.

L'impresa di Patti Luciano, per regolamento citata, rimaneva condannata, così come in primo grado.

Quanto all'iter della causa nel secondo grado di giudizio la stessa veniva tempestivamente introdotta con atto di citazione in appello regolarmente notificato alle controparti del primo grado e, quindi, da ultimo, all'udienza del 3.10.2013, emanata in decisione (con riduzione al 21.11.2013 del termine per le comprese conclusionali e conseguente incassazione all'11.12.2013 del termine per le opposizioni di replica).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

L'appello deve essere accolto sia in riferimento alla censura relativa all'illegitimo diniego del diritto del Comune all'azione di regresso verso la terza chiamata in causa, diritto erroneamente escluso dal Giudice di Pace, sia in riferimento alla censura relativa all'entità del danno ritenerlo risarcibile dal Giudice di primo grado, danno riconosciuto nei termini prospertati dall'attore pur in difetto di un'adeguata prova conforme; l'appello deve essere invece respinto per quanto riguarda la pretesa assenza di responsabilità dell'ente, assettamento non configurabile quale custode della strada teatro del sinistro.

Quanto al primo motivo di gravame, deve riconoscersi, per l'appunto, che il Comune ha pieno diritto ad agire in regresso verso l'impresa edile di Patti Luciano, in forza della conforme previsione specifica di cui all'art. 2055 comma 2 c.c., e'ò nella misura in cui è in realtà evidente che l'evento dannoso fonte dell'obbligo risarcitorio (caduta della ruota dell'auto in una buca tuberna d'acqua non visibile), prima ancora che nell'oneroso controllo da parte della civica amministrazione, trova la sua ragione primaria nell'omessa predisposizione delle opere atte ad impedire che i lavori in corso potessero rivelarsi pericolosi per gli utenti della strada; omissione, quest'ultima, di cui la ditta appaltatrice deve invero assumersi -in via esclusiva- la piena responsabilità nei confronti del Comune, avendo la stessa consensualmente assunto tale specifico obbligo proprio nei confronti della stazione appaltante.

In tal ultimo senso, infatti, non lascia alcun dubbio la previsione dell'art. 4 del contratto di appalto stipulato tra il Comune e la ditta appaltatrice, laddove tale norma, rinviando alle condizioni specificate nel Capirietro Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n°143, nonché al Regolamento di attuazione della Legge 109/1994, elogia, tra l'altro, anche, all'art. 14 del D.M. n° 143/2000, secondo cui: *"Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4 del contratto di appalto, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone o alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata attuazione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore"*.

In forza della diretta operatività di tale ultima previsione, quindi, non può non riconoscersi il diritto di regresso del Comune, ovvero, specularmente, l'obbligo dell'impresa edile appaltatrice di rifondere integralmente al Comune le somme che lo stesso pagherà alla sig.ra Astolfi in esecuzione della presente sentenza: obbligo per l'appalto conseguente all'inadempimento dell'impegno contrattualmente assunto nei confronti della civica amministrazione - di prevenire il verificarsi di danni a terzi in occasione dell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto.

In altri termini, se nei confronti della sig.ra Astolfi la responsabilità dell'accaduto deve ascriverti, ex art. 2051 c.c., tanto in capo alla terza chiamata in causa, autrice della buca, rea di non averla segnalata c/o cuperta, quanto all'ultimo appellante, reo di non aver vigilato sui lavori affidati all'impresa appaltatrice, per quanto riguarda invece i rapporti interni, tra il Comune e la ditta Patti, la responsabilità va interamente ascritta a quest'ultima, rilevando in tal senso l'inadempimento dell'impegno contrattualmente assunto nei confronti della civica amministrazione (v. art. 14 del D.M. n° 145/2000, da intendersi -come detto- richiamato dall'art. 4 del contratto di appalto); inadempimento, quest'ultimo, che obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno conseguentemente subito dalla controparte, danno che nel caso di specie va appunto identificato proprio nella condanna solidale del Comune al risarcimento del danno subito dall'attrice.

A tal proposito, penalità, è opportuno ribadire, ancora una volta, accogliendo *in parte qua* l'appello incidentale della sig.ra Astolfi, che, verso l'attrice, la responsabilità risarcitoria ricade, in via solidale, ex art. 2055 comma 1 c.c., tanto sul Comune che sull'impresa edile, essendo invero pacifico che il fatto lesivo risulta ascrivibile sia alla ditta di Patti Luciano, per aver questa realizzato nonché lasciato scoperta la buca, profonda, ricoperta d'acqua, non visibile e non segnalata (v. Relazione di servizio del responsabile dell'Unità Operativa della Polizia Municipale, allegata sub documento 1 del fascicolo utenze di primo grado), in cui cadeva l'auto dell'attrice, sia alla stessa civica amministrazione, per non aver questa concesso l'appaltatrice, ovvero, meglio, per non aver (anch'essa) osservato i doveri di custode su di essa (ancora) incombenti.

Su tale ultimo punto specifico, opportunamente sottolineando che la strada percorsa dall'auto dell'attico era aperta al traffico, oltre che priva di segnalazioni, è utile richiamare quanto stabilito dalla Sentenza Cass. Civ. 15882/2013, secondo cui *"In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente recintata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Altrimenti, invece, l'area in cui vengono eseguiti i lavori e in cui il cantiere risulta ancora adibito al traffico e, quindi, sottoposto a fini di circolazione, dovendosi questa situazione la conseguenza della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente"*; per il profilo specifico attinente al diritto di regresso del Comune, è utile richiamare quanto stabilito dalla Sentenza n. 12425/2008, secondo cui *"In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente recintata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Altrimenti, invece, l'area in cui vengono eseguiti i lavori e in cui il cantiere risulta ancora adibito al traffico e, quindi, sottoposto a fini di circolazione, dovendosi questa situazione la conseguenza della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salvo l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale"*.

Quanto, infine, al fondamento del secondo motivo d'appello avanzato dal Comune, deve appunto riconoscersi che il Giudice di Pace ha errato nell'accogliere appieno la pretesa risarcitoria dell'attrice, non potendosi in realtà ritenere adeguatamente provata la consistenza dei danni denunciati in relazione

In tal ultimo senso, infatti, assume rilievo decisivo la circostanza che l'attrice, nonostante l'espresa contestazione del Comune in ordine all'esatta consistenza del danno (v. comparsa di costituzione in primo grado), a prezzo riscontro dei danni assicurativa subiti dall'auto (in dipendenza del sinistro per cui è causa), si è limitata a produrre alcune foto del mezzo (v. sub allegato n. 7 del fascicolo di primo grado), foto dalle quali, però, si evince, in realtà, solo, che la Opel della signa Astolfi, all'epoca dell'incidente, subiva la foratura del pneumatico anteriore sinistro; entità limitata dei danni che, peraltro, trovava ulteriore riscontro nella Relazione di servizio del responsabile dell'Unità Operativa della Polizia Municipale, anch'essa allegata dall'attrice (v. sub documento n. 1 del fascicolo di primo grado), relazione nella quale si dà atto che i danni visibili interessavano -solo- lo pneumatico ed il cerchione della ruota anteriore sinistra.

In senso contrario, peraltro, non assume certo valenza ostativa (all'accoglimento di tale motivo dell'appello principale) il preventivo allegato dall'attrice (v. sub documento n. 6 del fascicolo di primo grado), nella misura in cui lo stesso, per definizione, rappresenta -solo- la quantificazione del costo di un determinato intervento di riparazione e sostituzione. Ovvero, per quel che qui interessa, non è assolutamente in grado di provare che i pezzi ivi indicati come da cambiare o aggiustare rappresentino i danni causati al mezzo dall'incidente per cui è causa; in senso conforme, peraltro, è utile sottolineare altresì che anche le richieste di prova orale avanzata in primo grado dalla attrice non era diretta a dar prova della denervazione causale (dall'incidente per cui è causa) di tutti i danni lamentati in citazione, riferendosi, invece, i capitoli di prova sul punto -solo- a "danni riguardanti il cerchione ed il pneumatico" (v. pag. 5 dell'atto introduttivo del giudizio).

Se la scelta di quanto rilevato, pertanto, i soli danni causalmente imputabili -in modo certo- ai fatti di causa sono appunto quelli riguardanti il cerchione ed il pneumatico anteriore sinistro dell'auto dell'attrice, danni il cui costo di riparazione, stando al preventivo quotato dall'attrice, va indicato in complessivi € 112, somma che individua l'ammontare dell'onere risarcitorio degli odierni condannati.

Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza, ovvero, quelle del Comune devono essere rifuse dalla terza chiamata, mentre per quanto riguarda quelle della signa Astolfi nella misura in cui la stessa è risultata in parte vittuosa (v. riferimento al riconoscimento della responsabilità solidale) in parte soccombente (in riferimento alla riduzione della somma alla stessa circoscritta), appare equo lasciare a suo carico l'onere della propria difesa.

Per Questione Motivata

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda d'appello proposta dal Comune di Castelvetrano (81001210814), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Giovanna Astolfi (STLGN37B62C286Z) e della Impresa Edile di Patti Luciano (con sede in Pavia, Via Magnani n. 28), in persona del suo unico titolare e legale rappresentante, ogni altra conclusione disattesa, così decide in parziale riforma della sentenza impugnata: condanna in solido tra loro il Comune di Castelvetrano e la Impresa Edile Patti Luciano a pagare a Giovanna Astolfi la somma di € 112, oltre interessi e rivalutazione (da calcolarsi nei termini e limiti già indicati dal Giudice di Pace); -condanna la Impresa Edile Patti Luciano a rifondere al Comune di Castelvetrano quanto dallo stesso riconosciuto in favore di Giovanna Astolfi in esecuzione della presente sentenza; -condanna l'Impresa Edile Patti Luciano a rimborsare al Comune le spese del giudizio di secondo grado, spese che si liquidano in € 1.363 (di cui € 10 per spese, € 30 per attività di studio, € 250 per la fase introduttiva, € 250 per la fase istruttoria e € 453 per la fase esecutiva), oltre accessori di legge.

Così deciso in Marsala, 7/3/2014

Il Giudice
GABRIELLA MARRITTO

Il Comune
GABRIELLA MARRITTO

Il Giudice

Tommaso Priore

Faint, mostly illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

9.4.2016

T. Tesoro

Consorzio Sigilato
Fondo Fondiario

9.4.2016

Fondo di Garanzia
Fondo Fondiario

Handwritten signature

Stamp: DIREZIONE REGIONALE

Stamp: DIREZIONE REGIONALE

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell' Avv. **Maria Tiziana Favoroso**, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto
all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Marsala, ho notificato la sopra estesa sentenza
spedita in formula esecutiva :

1. All' Avv. **Daniela Grimaudo**, quale procuratore costituito del Comune di
Castelvetrano, domiciliata presso l'ufficio legale del Comune di Castelvetrano, nel
Sistema delle Piazze ed ivi a mani *del signor Francesco T. G.*
procedo Grimaudo Daniela T. G.

Castelvetrano, L. 18/16/2016

A. Pizzardo

01/17/16
09/17/16

U.N.F.P.
TRINIDAD - MARSALA
N. 3757 DRON.
DIRT 1
DASERTAK...
TO...
QASBL...
SPEER...
TASDA...
NYT...
OFFICIAL...


Art. 4 B



Città di Castelvetrano
Selinunte

III^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Prot. n° 7575 del 2-3-15

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: Votazione n. 2 proposte di deliberazioni – debiti fuori bilancio

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA III C.C.P.

Con verbale n. 16 del 27/02/2015

Presenti i Consiglieri: Barresi Pietro, D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo ed il Presidente Sciaccia Pietro.

Assenti i Consiglieri: Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino e Zaccone Giuseppe.

Dopo aver esaminato le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale vota come segue:

1) “Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Comune di Castelvetrano c/ ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”

- I Consiglieri D'Angelo e La Croce, rinviando la votazione in Consiglio Comunale;
- Il Consigliere Barresi ed il Presidente Sciaccia, votano favorevole.

2) “Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, CIPOLLA GIUSEPPA c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”

- Il Consigliere D'Angelo rinvia la votazione in Consiglio Comunale;
- I Consiglieri Barresi e La Croce ed il Presidente Sciaccia, votano favorevole.



D'ordine del Presidente
La Segretaria della III C.C.P.

Antonio Orlando

Antonina Orlando



Città di Castelvetro
Relinunte

Mod. "C"

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

Prot. n° 1-289 del 24-2-15

Al Presidente del Consiglio

SEDE

- Oggetto:
- "Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetro c/ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento di debito fuori bilancio";
 - "Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA Giuseppe c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 15 del 26 febbraio 2015

CONSIGLIERI PRESENTI: **ETIOPIA, CURLALE, LO PIANO RAMETTA, SCIACIA, SAJADINO.**
CONSIGLIERI ASSENTI: **ACCARDO, BERLINO, DI BELLA, LA CROCE.**

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n.291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. Comune di Castelvetro c/ASTOLFI Giovanna. Presa d'atto e riconoscimento di debito fuori bilancio", si esprime come segue:

FAVOREVOLI: ETIOPIA, LO PIANO RAMETTA, SCIACIA, SALADINO.

RINVIA IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE PER OGNI VALUTAZIONE SULL'ATTO IN QUESTIONE il Consigliere: CURIALE.

Alle ore 12.55 si procede con la votazione della seconda proposta di deliberazione.

CONSIGLIERI PRESENTI: **CURIALE, LO PIANO RAMETTA, SCIACIA, SALADINO, BERLINO, DI BELLA.**

CONSIGLIERI ASSENTI: **ETIOPIA, ACCARDO, LA CROCE.**

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 1683/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. CIPOLLA Giuseppe c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio", si esprime come segue:

FAVOREVOLI: BERLINO, LO PIANO RAMETTA, SCIACIA, SALADINO.

RINVIANO IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE PER OGNI VALUTAZIONE SULL'ATTO IN QUESTIONE E PER CONFRONTO CON PROPRIO GRUPPO POLITICO i Consiglieri: CURIALE e DI BELLA.

Il Segretario della VI.C.C.P.

Caram. Giuseppe Clemente



COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 3/2015 del 06/02/2015 Prot. 4

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Magglo
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 291/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala . Astolfi Giovanna *cf* Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole per una somma da impegnare al redigendo Bilancio 2015 di una somma pari ad euro 468,14.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Rag. Maria Nastasi (Presidente)

Dr. Angela Nastasi (Componente)

Dr. Giacomo Elia (Componente)

Ad. "E"

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 09/03/2015

OGGETTO: SENTENZA N. 291/2014

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415		
3	CAFISO VINCENZO	373		AST.
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251		
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		
9	CURIALE GIUSEPPE	232		
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	X	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229		
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221		AST.
17	BERTOLINO TOMMASO	208		
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	X	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	X	
22	VARVARO CASPARE	186	X	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151		
26	PIAZZA MAURIZIO	141		
27	SILLITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129	X	
29	GIANNILVIGNI FRANCESCO	126	X	

164

2